

## **Matrimonio-Circa Certificato contestuale-1999**

### **Nota per i Parroci circa la richiesta di 'certificato contestuale' ad uso matrimonio**

#### **L.V.D. XC (1999) pp. 383-384**

A seguito dell'entrata in vigore nell'ordinamento giuridico italiano delle nuove disposizioni riguardanti l'autocertificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403), la Segreteria Generale della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana il 1 giugno scorso ha emanato una Nota, ad uso delle Diocesi, per chiarire il comportamento che i Parroci devono tenere nella richiesta di documenti civili in ordine all'istruttoria per un matrimonio.

La Nota richiama anzitutto che, secondo l'attuale normativa civile, coloro che intendono sposarsi non devono più presentare in Comune alcun certificato civile, ma devono fare soltanto l'autocertificazione; spetterà poi all'Ufficio di stato civile acquisire i dati necessari per verificare quelli forniti dagli interessati con l'autocertificazione.

Dal punto di vista invece della Chiesa, non è cambiato nulla: dovranno essere raccolti dal Parroco tutti i documenti canonici necessari, come nel passato.

La Nota dei Vescovi italiani si sofferma, poi, sull'aspetto che in questi mesi ha creato qualche problema tra le autorità ecclesiastiche e quelle civili, e cioè sulla necessità che il Parroco all'inizio dell'istruttoria matrimoniale si faccia portare dagli interessati un certificato civile contenente i dati di nascita, di residenza e di stato civile (cosiddetto 'certificato contestuale o cumulativo'); a tal proposito nella Nota si ribadisce che 'Il Parroco che abbia l'istruttoria matrimoniale richieda perciò ai nubendi la presentazione del certificato contestuale di cittadinanza -residenza -stato civile, in carta semplice, contenente i dati anagrafici e la condizione di stato di ciascun contraente, a maggior tutela degli interessati e del matrimonio che essi intendono celebrare'.

Pertanto all'inizio dell'istruttoria matrimoniale è necessario che entrambi i nubendi presentino al Parroco un 'certificato contestuale'.

Ciò è reso necessario per l'aumento delle situazioni complesse e a volte problematiche che si incontrano oggi a livello matrimoniale, davanti alle quali occorre accertare bene la libertà di stato delle persone (es. matrimoni solo civili, matrimoni tra persone di religione diversa, matrimoni celebrati all'estero, ecc.; e poi le diverse situazioni di separazione o di divorzio). Così pure ciò si rende necessario per l'accentuarsi della mobilità delle persone, che oggi più facilmente passano da una Parrocchie all'altra o da un Comune all'altro, per cui bisogna appurare con precisione sia il domicilio canonico che la residenza civile attuale degli interessati.

Tale 'certificato contestuale' può essere chiesto dall'interessato (e non più dal Parroco) all'Ufficio anagrafe del Comune in cui egli ha la residenza. Si tenga presente che il cittadino ha diritto di ottenere tale certificato, in base agli artt. 20, 33 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223:

*'L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35 (professione, titolo di studio), può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'Ufficio di anagrafe d'ordine del Sindaco' (art. 33). Pertanto, in base a queste disposizioni di legge, è da contestare l'eventuale rifiuto dell'anagrafe di rilasciare ai diretti interessati un certificato cosiddetto contestuale contenente i propri dati.*

Questo certificato dovrebbe essere rilasciato in carta libera, cioè esente da bollo; se però l'Ufficio comunale competente esige il pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del

certificato, per ora si ottemperi alla richiesta; infatti, si è in attesa che entro pochi mesi entri in vigore in Italia un Decreto del Presidente della Repubblica, in cui si danno norme più precise in materia.

Nella Nota della C.E.I. si fa, inoltre, notare che il Parroco è tenuto a richiedere ai nubendi il certificato contestuale anche nel caso in cui, per qualche grave motivo e con l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano, si dovesse procedere ad un matrimonio concordatario senza la previa richiesta di pubblicazioni al Comune (cioè in base all'art. 31 della Legge 27 maggio 1929, n. 847, che prevede la possibilità della successiva trascrizione tardiva del matrimonio).

Avuto il certificato contestuale, il Parroco dovrà verificare anzitutto la corrispondenza dei dati anagrafici rispetto a quanto segnato nei registri parrocchiali; dovrà quindi controllare se il domicilio canonico dei nubendi (cioè la dimora di fatto) coincide con la residenza civile; infine, dovrà verificare la libertà dei nubendi in riferimento al matrimonio. Nella Nota della C.E.I. si fa presente, infatti, ai Parroci che qualora dal certificato contestuale uno dei nubendi risultasse 'libero di stato' (invece che 'nubile' o 'celibe'), occorrerà riferire il caso all'Ufficio matrimoni della Curia diocesana. Infatti, tale dizione rivela che l'interessato ha avuto precedentemente un matrimonio, sciolto poi con sentenza di divorzio.

Occorre quindi analizzare bene la situazione per verificare se questa persona possa o meno sposarsi in Chiesa, o se comunque necessiti di un permesso dell'Ordinario diocesano.